

LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Elementi di diritto comparato:

le legislazioni di Francia, Spagna, Germania, Austria

Dossier n. 2

*A cura dell'Ufficio Documentazione e Studi
del Gruppo PD della Camera dei deputati
10 maggio 2013*

È una strage di donne quella che va avanti da anni: 2.222 le donne morte perché vittime di uomini violenti dal 2000 ad oggi. Di queste, 34 sono state uccise nei primi cinque mesi del 2013. Il 70% circa degli omicidi è avvenuto all'interno della famiglia o di relazioni affettive. Sono dati terribili e inquietanti che rappresentano la punta dell'iceberg di una realtà fin troppo spesso celata perché si tratta di una violenza dell'intimità e non dell'estraneità, della violenza da parte di chi dice di amare e che quindi non è ritenuto un pericolo. Le donne vivono molto spesso questi drammi in solitudine e raramente trovano il coraggio di denunciare.

La prepotenza dei numeri delle vittime ha imposto anche in Italia il tema della violenza di genere nel dibattito politico. Finalmente se ne discute, finalmente si è consapevoli del fenomeno anche e soprattutto come dato culturale.

La Ministra per le Pari Opportunità, Josefa Idem, ha chiesto una *task force* che si occupi di questo tema in modo trasversale, perché serve l'impegno di tutti per combattere radicalmente e strutturalmente la violenza sulle donne: servono fondi, serve coordinamento, serve prevenzione. Nel frattempo, è stata rilanciata la campagna sul [numero verde 1522](#) al quale possono rivolgersi le donne vittime di violenza e di stalking.

La violenza di genere è una preoccupazione comune a tutti i paesi europei che hanno provato a contrastare il fenomeno con vari interventi legislativi. Il presente dossier tratta nello specifico la **legislazione in materia di violenza di genere** di alcuni paesi europei: Francia, Spagna, Germania, Austria. Per ogni paese si fornisce una scheda in cui vengono illustrate le principali misure di carattere penale, civile e di prevenzione. Solo per l'aspetto riguardante le misure di recupero dell'autore della violenza, sono illustrate brevemente le esperienze della Svezia e della Svizzera.

Per un approfondimento del tema del recupero dell'autore della violenza si rinvia alla ricerca condotta da *LeNove S.r.l. Studi e ricerche sociali*, finanziata dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, su "[Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e intervento in Italia](#)", dicembre 2012.

FRANCIA

[Loi n. 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants](#) (J.O. del 10 luglio 2010)

Il provvedimento, che reca in particolare modifiche al Codice civile, al Codice penale e al Codice di procedura penale, prevede un **rafforzamento delle misure di protezione delle donne vittime di violenza all'interno di una relazione di coppia ed un inasprimento delle misure repressive nei confronti degli autori delle violenze**.

La legge si compone di 38 articoli, suddivisi in tre capitoli.

● **Il Capitolo I (artt. 1-22) è relativo alla protezione delle vittime degli atti violenti.**

In particolare, l'art. 1 della legge dispone la creazione di un nuovo Titolo XIV nel Libro I del Codice Civile, dedicato alle "Misure di protezione delle vittime di violenze".

Tra le misure più significative previste dal nuovo Titolo del Codice figura la disposizione relativa alla "ordinanza di protezione" (*ordonnance de protection*) per tali vittime, creata sul modello di un simile istituto introdotto in Spagna con la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. L'ordinanza di protezione è

emanata in Francia dal giudice competente per le questioni familiari (juge aux affaires familiales -JAF-) ai fini di tutelare una persona vittima di violenze commesse all'interno di una relazione di coppia da un ex coniuge, un ex partner legato alla parte offesa da un "patto di solidarietà", o da un ex convivente. L'ordinanza può essere emanata d'urgenza nel caso in cui il giudice valuti una situazione di grande pericolosità per la parte offesa o per uno dei suoi figli. Il giudice dispone l'ordinanza di protezione, su istanza della vittima o del pubblico ministero. L'ordinanza è emanata dopo che il giudice ha sentito le parti coinvolte, assistite eventualmente dai rispettivi avvocati, e il pubblico ministero (artt. 515-9; 515-10 del Code civil istituiti dall'art. 1 della legge n. 2010-769). L'ordonnance de protection può prevedere, in particolare, il divieto per la persona ritenuta responsabile di atti violenti di incontrare determinate persone; il divieto per la stessa di detenere armi; l'assegnazione della residenza nella casa familiare alla parte offesa; l'obbligo per la parte ritenuta responsabile delle violenze di contribuire alle spese familiari; particolari modalità di esercizio della patria potestà (art. 515-11 del Code civil, istituito dalla dall'art. 1 della legge n. 2010-769). È inoltre stabilito che le misure previste nell'ordinanza di protezione possano valere per un periodo di 4 mesi al massimo, salvo alcuni casi di proroga (art. 515-12 del Code civil, istituito dall'art. 1 della legge n. 2010-769). Al fine di assicurare il rispetto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di un coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce o atti di violenza domestica, punibili con almeno 5 anni di detenzione, la legge assicura al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di sorveglianza elettronica (art. 142-12-1 Code de procédure pénale creato dall'art. 6 della legge n. 2010-769). Per garantire l'interesse del minore, la legge dispone inoltre che il giudice possa definire le modalità di esercizio della patria potestà per tutelare un figlio minore nelle situazioni di rischio di violenza domestica, sia fisica, sia psicologica (artt. 373-2-1 e 373-2-11 del Code civil modificati dagli artt. 7-8 della legge n. 2010-769). È stabilito inoltre che uno straniero che trae beneficio da un'ordinanza di protezione ha diritto, a seconda dei casi, al rilascio o al rinnovo di un "titolo di soggiorno" o di "una carta di soggiorno temporaneo" (rispettivamente art. L313-12 e art. L431-2 del Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modificati dall'art. 11 della legge n. 2010-769).

- **Il Capitolo II (artt. 23-29) riguarda la prevenzione degli atti di violenza.**

È stabilito in particolare che all'interno delle scuole siano organizzati momenti di formazione dedicati ai temi della "uguaglianza tra uomini e donne, della lotta contro i pregiudizi sessisti, della lotta contro le violenze sulle donne, e le violenze all'interno della coppia" (art. L312-17-1 del Code de l'éducation istituito con l'art. 23, c.1, della legge n. 2010-769). La legge istituisce inoltre la "giornata nazionale di sensibilizzazione alle violenze commesse sulle donne", da celebrarsi il 25 novembre di ogni anno (art. 24 della legge n. 2010-769).

- **Il Capitolo III (artt. 30-38) riguarda le misure repressive degli atti di violenza all'interno della coppia.**

Il legislatore ha promosso in questo campo un'uniformazione delle disposizioni penali. In particolare, è disposto che l'istituto della mediazione penale si intende non accettato dalla vittima nel momento in cui la stessa si è rivolta ad un giudice per richiedere un'ordinanza di protezione (art. 41-1, 5° del Code de procédure pénale modificato dall'art. 30 della legge n. 2010-769). Con la legge in esame sono state inoltre modificate diverse circostanze aggravanti riguardanti atti di violenza all'interno della coppia. In particolare, è stabilita con l'art. 33 della legge n. 2010-769 la circostanza aggravante del movente del rifiuto della vittima di contrarre matrimonio per diversi tipi di reati: omicidio (nuovo art. 221-4, 10° del Code pénal), tortura e atti di barbarie (nuovo art. 222-3, 6° bis del Code pénal), violenza volontaria (nuovi artt. da 222-8 a 222-13, 6°bis del Code pénal). Il provvedimento dispone inoltre misure volte a reprimere le violenze anche di natura psicologica (art. 222-14-3 del Code pénal creato dall'art. 31

della legge n. 2010-769) e stabilisce il reato di mobbing all'interno della coppia (art. 222-33-2-1 creato dall'art. 31 della legge n. 2010-769). Non è più inoltre prevista la presunzione semplice del consenso di un coniuge all'atto sessuale (art. 222-22 del Code pénal modificato dall'art. 36 della legge n. 2010-769).

SPAGNA

Il codice penale spagnolo prevede già dal 1989 delle disposizioni che puniscono gli autori di violenza domestica, ma la legge organica 14/1999 del 9 giugno 1999 riguardante la protezione delle vittime di maltrattamento ha, per la prima volta, introdotto un dispositivo completo. Tale legge ha definito come reato specifico la violenza domestica abituale e permette al giudice di adottare delle misure di allontanamento a titolo provvisorio, sia durante il procedimento, sia a titolo di pena accessoria.

In attuazione del piano per gli anni 2001-2004, il dispositivo di lotta contro le violenze domestiche è stato successivamente modificato:

- **legge 38/2002 del 24 ottobre 2002:** ha modificato le disposizioni del codice di procedura penale permettendo la procedura abbreviata per i casi riguardanti le violenze domestiche;
- **legge 27/2003 del 31 luglio 2003:** ha facilitato l'adozione di ordinanze di protezione delle vittime di violenza domestica, ha stabilito un legame tra l'adozione di tali misure e l'attivazione dei servizi sociali e ha creato una banca dati nazionale che raccoglie tutti questi provvedimenti;
- **legge organica 11/2003:** prevede misure in materia di sicurezza urbana, violenza domestica, integrazione sociale degli stranieri. La legge ha, in particolar modo, ridefinito alcuni reati commessi in seno alla coppia;
- **legge organica 15/2003 del 25 novembre 2003:** la riforma del codice penale permette di verificare l'esecuzione delle misure di allontanamento mediante l'utilizzo di mezzi elettronici;
- **legge organica 1/2004 del 28 dicembre 2004 Misure di protezione contro la violenza di genere:** viene richiamata la concezione giuridica secondo cui "il diritto di tutti alla vita e all'integrità fisica e morale" (Costituzione spagnola) non è effettivo se non è garantito alle cittadine. Sul piano della prevenzione, si considera indispensabile agire sul retroterra sociale e culturale che è il terreno di coltura della violenza contro le donne mediante un intervento sui mezzi di comunicazione di massa e sul sistema educativo. Per consentire un reale sostegno alle vittime di violenza di genere, in particolare in ambito familiare e lavorativo, viene garantito sia l'accesso all'informazione e alla conoscenza dei propri diritti, sia l'erogazione di prestazioni e servizi che divengono indispensabili quando vi sia dipendenza economica dall'aggressore (partner nella vita privata o datore di lavoro): accoglienza, consulenze specialistiche gratuite, gratuito patrocinio, giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro a tutela della conservazione dello stesso con mantenimento della titolarità, sostegno economico diretto, formazione e orientamento al lavoro. Al fine della protezione reale ed efficace delle vittime di violenza di genere nella fase del perseguimento giudiziario dell'aggressore, la legge dispone una serie di misure cautelari restrittive nei confronti del presunto aggressore che gli impongano di non avvicinarsi alla parte querelante e, ove necessario, ai minori da essa dipendenti, anche se figli del presunto aggressore, fino alla conclusione dell'iter processuale. Infine, la legge dispone la creazione degli strumenti istituzionali e giuridici per dare seguito alle misure in

essa stabilite, con l'istituzione di organismi ministeriali, osservatori centralizzati e di apposite figure di autorità giudiziarie e di sezioni di tribunale, atte ad affrontare la tematica nella sua globalità, superando lo spezzettamento specialistico delle competenze politiche, istituzionali e processuali fino ad allora esistenti nell'ordinamento statuale del paese.

Testo della legge organica 1/2004 in italiano

[http://www.unipa.it/processualpenalistiche/materiale didattico/8%20Ley%20Organica%201-2004%20Spagna%20\(trad%20it\).pdf](http://www.unipa.it/processualpenalistiche/materiale didattico/8%20Ley%20Organica%201-2004%20Spagna%20(trad%20it).pdf)

1) La criminalizzazione della violenza domestica

In base al tipo, le violenze domestiche sono classificate in omicidio, aggressione, minacce, pressioni, ecc. I colpevoli vengono puniti di conseguenza, ma sempre in modo più severo che nel caso in cui non abbiano alcun legame con la vittima. Infatti, la violenza domestica può giustificare l'applicazione di una sanzione supplementare se i fatti rivestono carattere abituale. In più, il legame tra la vittima e l'aggressore costituisce un'aggravante che giustifica un aggravio di pena. Inoltre, è impossibile qualificare come semplice cattiva condotta le violenze domestiche, anche le meno gravi.

a) Il reato specifico legato al carattere abituale delle violenze.

La legge 14/1999 ha fatto diventare un reato specifico la violenza domestica abituale: l'articolo 173 del codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la perdita del porto d'armi per un periodo da due a cinque anni nei confronti di qualsiasi persona che compie "in modo abituale degli atti di violenza fisica o psicologica" ai danni del coniuge, dell'ex coniuge, o di qualsiasi altra persona con la quale l'aggressore ha o ha avuto un'analogha relazione affettiva, anche senza convivenza. Tale reato fa parte delle "torture e di altri reati contro l'integrità morale". Il medesimo articolo tenta, inoltre, di definire la nozione di "abituale": la definizione del carattere abituale degli atti di violenza si basa sul numero di atti di violenza e la vicinanza nel tempo degli stessi, indipendentemente dal fatto che la violenza sia stata esercitata sulla stessa o su diverse vittime o se siano presenti o meno dei precedenti giudiziari.

La pena prevista per il reato di cui all'articolo 173 è aggiuntiva rispetto a quella applicata per gli altri reati risultanti da atti di violenza, vale a dire, per esempio, aggressione e percosse.

b) L'aumento delle pene

In generale, il diritto penale spagnolo considera il legame tra coniugi (o altra relazione affettiva analoga) una circostanza aggravante per i reati contro la persona che determina l'applicazione di una pena più severa. Infatti, la legge organica 1/2004 ha previsto che in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 147 del codice penale (aggressione, percosse, minacce ecc...), normalmente puniti con una pena dai 6 mesi a tre anni, il fatto che siano compiuti nell'ambito della coppia comporta una pena che va da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni.

c) La riclassificazione di alcuni reati

Dall'entrata in vigore della legge 11/2003, alcuni reati tipici della violenza domestica, come ad esempio minacce, intimidazioni o percosse che non provocano lesioni **sono definiti delitti, indipendentemente dalla gravità dei fatti commessi**. In precedenza, quando la vittima non aveva bisogno di cure mediche, gli stessi erano considerati solo cattiva condotta. Adesso, la qualificazione di delitto comporta automaticamente la revoca del porto d'armi e consente al giudice di imporre una pena detentiva. Così pure, quando i delitti sono commessi all'interno di una coppia, il reato definito dall'articolo 153

del codice penale, consistente nel malmenare o maltrattare una persona senza ferirla, è punito con la revoca del porto d'armi per un periodo che va da un anno a tre anni e con una pena detentiva da 3 mesi a un anno o con una condanna a lavori socialmente utili della durata da 31 a 80 giorni. Lo stesso reato, quando non rientra nell'ambito della violenza domestica, è considerato una semplice cattiva condotta per la quale l'autore è passibile solo di arresto domiciliare o multa.

2) L'avvio del procedimento penale

L'avvio del procedimento penale non richiede la denuncia da parte della vittima. Infatti, la regola generale enunciata dalla Costituzione che obbliga tutti i cittadini a denunciare i reati penali di cui vengano a conoscenza, si applica in particolare ai reati di violenza domestica. Inoltre, la legge 38/2002 obbliga la polizia a trasmettere al pubblico ministero i verbali relativi ai reati constatati nel corso di un intervento motivato da atti di violenza domestica. La legge 27/2003 ha imposto a tutti i servizi sociali, pubblici o privati, d'informare il pubblico ministero o il giudice dei casi più gravi di violenza domestica, affinché le vittime possano beneficiare di un'ordinanza di protezione. Infine, le vittime hanno la possibilità di presentare la denuncia via posta elettronica.

3) Provvedimenti di allontanamento

a) I provvedimenti giudiziari

I provvedimenti giudiziari sono di due tipi: possono essere imposti a titolo provvisorio durante il procedimento penale o costituire una pena complementare. Nell'uno e nell'altro caso, l'aggressore che non rispetta i provvedimenti di allontanamento imposti dal giudice è condannato ad una pena detentiva da 3 mesi a un anno o allo svolgimento di lavori socialmente utili per una durata da 90 a 120 giorni.

○ I provvedimenti provvisori.

La legge 14/1999 ha modificato il codice di procedura penale. Adesso il giudice che segue il caso può imporre nei confronti della persona accusata di certi reati (omicidio, percosse e ferite, reati sessuali, torture...) il divieto di risiedere o di frequentare certi luoghi nel corso della durata delle indagini preliminari. Il giudice può altresì vietare all'accusato di avvicinarsi a certe persone. Tali divieti non possono essere imposti se non nei casi in cui siano assolutamente necessari per assicurare la protezione della vittima e sono normalmente applicati nelle questioni riguardanti le violenze domestiche. La legge 27/2003 riguardante i provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica ha migliorato il dispositivo permettendo al giudice istruttore di adottare provvedimenti di protezione contenenti non solo misure di carattere penale, ma anche di tipo civile. Il giudice agisce d'ufficio o su richiesta della vittima. Tali richieste possono essere presentate al pubblico ministero, alle forze di polizia, così come ai servizi sociali e alle unità di sostegno delle vittime che dispongono di specifici formulari. Tali misure possono essere adottate solo se l'integrità fisica o psichica, la libertà o la sicurezza di una persona sono minacciate da persona vicina e se la vittima si trova in una situazione oggettiva di rischio. Il provvedimento di protezione è adottato entro il tempo massimo di 72 ore. I provvedimenti di tipo penale suscettibili di essere adottati in questo quadro sono adottati normalmente nell'ambito di un procedimento penale (ordine di allontanamento e custodia cautelare). Quanto alle misure di carattere civile, le stesse devono essere richieste espressamente. Esse possono disciplinare, ad esempio, la custodia dei figli minori, prevedere che l'aggressore versi un contributo finanziario alla vittima o il riconoscimento alla vittima dell'uso dell'abitazione familiare. Le misure di carattere civile sono adottate per una durata di 30 giorni, a meno che la vittima non intenda nello stesso periodo una procedura di separazione o di divorzio. In questo caso, la validità è prolungata di 30 giorni.

Nel momento in cui viene adottato un provvedimento di protezione, la vittima deve essere informata permanentemente della situazione giudiziaria dell'aggressore e della durata dell'applicazione dei provvedimenti di protezione. Le misure adottate devono essere comunicate immediatamente a tutte le amministrazioni interessate (polizia, servizi sociali, ecc..) e iscritti nella banca dati centrale per la protezione delle vittime di violenza domestica.

o Le pene complementari

La legge 14/1999 ha modificato il codice penale per permettere al giudice di interdire gli autori di certi reati tassativamente elencati (percosse e ferite, torture, reati sessuali...) dall'avvicinarsi alle vittime, di entrare in contatto con loro o di avvicinarsi al domicilio per una durata fino a 5 anni. Tali misure sono aggiuntive, rispetto all'interdizione di recarsi o risiedere in certi luoghi, che possono essere precedentemente pronunciate a titolo di pena complementare. Tali misure sono normalmente applicate nei casi di violenza domestica. La legge 15/2003 ha rafforzato il dispositivo rendendo obbligatorio il provvedimento di allontanamento nel caso in cui i reati sopra descritti avvengano all'interno di una coppia e portando la durata a 10 anni nei casi più gravi. La legge ha altresì reso possibile il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento mediante dispositivi elettronici come il braccialetto.

b) I provvedimenti di polizia

Nel giugno 2004, la commissione per il monitoraggio della legge 27/2003 riguardante i provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica ha approvato un protocollo per il coordinamento delle azioni della polizia e della giustizia al fine di assicurare una migliore protezione delle vittime.

A seguito dell'adozione di tale protocollo, le forze di polizia devono adottare misure adeguate dal momento in cui vengono a conoscenza di un reato legato alla violenza domestica e senza attendere che il giudice pronunci un provvedimento di protezione. Il protocollo enumera le disposizioni che possono essere adottate. Non sono citate, invece, le misure di allontanamento.

4) Le altre disposizioni

a) La banca dati centrale per la protezione delle vittime di violenza domestica

La banca dati centrale è stata creata tramite decreto 355/2004 del 5 marzo 2004 in applicazione della legge 27/2003 e raccoglie **tutti i provvedimenti giudiziari, provvisori o definitivi, adottati nei confronti degli autori di violenza domestica**. Tale banca dati informatizzata è consultabile dai tribunali, dal pubblico ministero e dalla polizia e rappresenta quindi uno **strumento di coordinamento**.

b) L'organizzazione giudiziaria.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle procedure abbreviate applicabili ai casi di violenza domestica, la circolare 3/2003 del 9 aprile 2003, adottata dall'assemblea plenaria del Consiglio generale del potere giudiziario (ndr l'equivalente del CSM), attribuisce ad uno stesso giudice tutti i dossier riguardanti il medesimo accusato e il medesimo nucleo familiare.

La legge organica 1/2004 ha modificato l'organizzazione giudiziaria e ha creato delle sezioni specializzate per trattare i casi di violenza contro le donne. I giudici di ciascuna circoscrizione giudiziaria incaricata di tali dossier cumulano le competenze civili e penali e trattano in particolare i divorzi conseguenti alle violenze domestiche. La legge ha creato anche a livello nazionale un procuratore specializzato incaricato di coordinare la politica del pubblico ministero.

c) La polizia

La maggior parte dei servizi di polizia già disponeva di un'unità specializzata nei casi di violenza domestica. La legge organica 1/2004 ha creato, in seno alle forze di polizia statali, delle unità specializzate nella prevenzione della violenza contro le donne e per il controllo delle misure giudiziarie.

A seguito dell'adozione di un provvedimento giudiziario di protezione, le forze di polizia determinano, caso per caso e in funzione della decisione del giudice, le misure più adatte: protezione della vittima 24/24h, sorveglianza dell'aggressore mediante apparecchi elettronici ecc...Le forze di polizia possono ugualmente arrestare l'aggressore che possa aver commesso uno dei reati caratteristici della violenza domestica o che non rispetti i provvedimenti di allontanamento adottati dal giudice, sia che siano stati adottati nel quadro di un procedimento penale sia come pena complementare. L'interessato deve essere presentato davanti al giudice al più presto possibile.

d) L'aiuto finanziario alle vittime

Le vittime che non hanno reddito personale e che rischiano, tenuto conto della loro età e della loro formazione, di non trovare lavoro, possono acquisire un minimo di autonomia finanziaria rispetto al loro aggressore, grazie all'aiuto finanziario creato dalla legge organica 1/2004.

Tale legge prevede l'attribuzione alle vittime di violenza domestica, di età superiore a 55 anni e che hanno un reddito inferiore al 75% del salario minimo interprofessionale e che sono dispensate dal partecipare ai programmi di inserimento professionale in ragione della loro insufficiente formazione, di un aiuto finanziario pagato in un'unica soluzione e corrispondente a 6 volte l'ammontare mensile dell'indennità di disoccupazione il quale corrisponde a una certa percentuale del salario minimo interprofessionale, variabile in funzione del numero delle persone componenti il nucleo familiare (75, 100 o 125%). L'età minima per ottenere l'aiuto è ridotta se la vittima è incapace al lavoro o se ha figli a carico. In questo ultimo caso, l'ammontare dell'aiuto può coprire l'equivalente di 18 mesi di indennità di disoccupazione.

Inoltre, la legge organica 1/2004 attribuisce alle vittime di violenza domestica la priorità per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e presso case famiglia.

e) Il recupero degli autori di reato

L'articolo 42 della legge organica 1/2004 prevede che l'Amministrazione penitenziaria attui programmi specifici destinati agli interessati condannati per i reati legati alla violenza di genere e che le Commissioni di trattamento valutino la concessione di permessi e della libertà condizionata, l'andamento dei programmi specifici, il proseguimento ed i benefici di questi programmi specifici da parte dei detenuti.

Per una valutazione in merito ai programmi di rieducazione v. [Paper Università di Granada e Ospedale penitenziario psichiatrico di Sivilla](#) (in lingua spagnola).

GERMANIA

Nel dicembre 1999, il ministro per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù rese pubblico un **piano governativo di lotta contro la violenza contro le donne**.

Partendo dalla constatazione dell'inefficacia delle misure prese nel corso degli anni '70, il piano affermava che le violenze domestiche dovevano essere considerate un tutt'uno e non la somma di

differenti forme di violenza. Bisognava quindi procedere tramite un'azione multiforme, i cui punti essenziali erano la prevenzione, la cooperazione tra le amministrazioni interessate, il rafforzamento dei legami tra le associazioni per l'aiuto alle vittime, così pure la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei professionisti interessati, soprattutto nel campo della formazione.

Il piano è stato tradotto in **legge 11 dicembre 2001 riguardante il miglioramento della protezione offerta dai tribunali civili alle vittime di violenza e persecuzioni**. Tale legge consente alle vittime di violenza di chiedere ai tribunali civili delle ordinanze generali di protezione così come il godimento esclusivo del domicilio familiare.

1) La definizione penale delle violenze domestiche

Le violenze domestiche non sono oggetto di disposizioni penali specifiche. Secondo i casi, sono qualificate come omicidio, percosse e ferite, aggressioni sessuali, reati contro la vita privata e l'intimità.

2) L'avvio del procedimento penale

Per norma generale, il pubblico ministero può avviare d'ufficio il procedimento penale qualora venga a conoscenza di un reato, indipendentemente dalla volontà della vittima. Inoltre, la polizia ha l'obbligo di denunciare i reati constatati a seguito di un intervento.

Tuttavia, esistono reati che sono perseguibili solo a seguito di querela come ad esempio il reato di violazione di domicilio e di percosse con ferite meno gravi. Tale principio ha comunque delle eccezioni: l'interesse generale può giustificare che il reato sia perseguito anche in mancanza di querela. Considerato che la nozione di interesse generale è chiaramente suscettibile di interpretazione diversa, **i procuratori hanno ricevuto delle direttive in cui venivano invitati a considerare tutti i casi di violenza domestica come casi in cui dovesse trovare applicazione il principio della salvaguardia dell'interesse generale.**

3) I provvedimenti di allontanamento

a) I provvedimenti giudiziari.

La legge 11 dicembre 2001 riguardante il miglioramento della protezione offerta dai tribunali civili alle vittime di violenza e persecuzioni prevede che le vittime di violenza domestica possano richiedere l'allontanamento dell'aggressore così come il godimento esclusivo del domicilio comune.

Per facilitare l'attuazione del dispositivo, queste ordinanze sono prese, a prescindere dallo stato giuridico della coppia, secondo una procedura semplificata (assistenza da parte di un avvocato facoltativo, libertà nei mezzi di prova...) da parte dei tribunali cantonali la cui giurisdizione territoriale è generalmente più piccola del distretto e che sono competenti per le cause familiari.

● Le ordinanze di allontanamento

I tribunali civili possono adottare, su richiesta delle vittime di violenza commessa intenzionalmente (violenze fisiche, attentati alla libertà o alla salute), tutte le misure suscettibili di impedire la ripetizione dei fatti. In particolare possono vietare all'autore delle violenze:

- d'introdursi nel domicilio della vittima;
- di soggiornare entro un certo raggio intorno al domicilio della vittima;
- di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
- di entrare in contatto con la vittima, anche tramite mezzi utilizzati a distanza;
- di creare occasioni di incontro con la vittima.

Queste ordinanze sono adottate per una durata limitata, determinata dal giudice in funzione delle necessità, e possono essere prorogate. Sono ugualmente applicabili in caso di minacce e il loro mancato rispetto costituisce reato penale punibile con un anno di prigione.

● Il godimento del domicilio comune

La legge 11 dicembre 2001 riguardante il miglioramento della protezione offerta dai tribunali civili alle vittime di violenza e persecuzioni permette anche l'attribuzione alla vittima di violenza domestica del godimento esclusivo del domicilio comune fintanto che vi sia il rischio di ripetizione della violenza.

Tale facoltà, inizialmente limitata alle coppie sposate in causa di divorzio, è stata estesa a tutti i casi in cui l'autore e la vittima della violenza vivono insieme "in modo stabile". Tuttavia, la soluzione dipende dallo status giuridico della coppia.

Le coppie sposate:

Salvo circostanze eccezionali, il coniuge vittima di violenze o che si sente minacciato deve ottenere il godimento esclusivo del domicilio coniugale. In alcuni casi, può essere chiesta una contropartita finanziaria al congiunto. **La stessa soluzione viene adottata per le coppie di fatto registrate.**

Le coppie di fatto:

La vittima di violenza domestica può chiedere il godimento esclusivo del domicilio comune. La durata del godimento è limitata quando il titolo di occupazione del domicilio (ad es. contratto di locazione) è detenuto sia dalla vittima, sia dall'autore di violenza. La legge non ne determina la durata che è lasciata all'apprezzamento del giudice. Di contro, nel momento in cui la vittima non detiene alcun diritto sull'immobile in comune, il codice civile limita la durata del godimento a 6 mesi, con la possibilità di proroga in caso di difficoltà a trovare un altro alloggio. La vittima può chiedere il godimento esclusivo dell'alloggio anche in caso di semplici minacce.

b) I provvedimenti di polizia

La maggior parte dei Länder ha modificato la legge regionale sulla polizia per permettere alle forze dell'ordine, in caso di pericolo comprovato e imminente, di imporre agli autori di violenza domestica di lasciare il domicilio familiare e di vietare loro il rientro per diversi giorni a seguire.

L'interdizione può essere estesa agli immediati dintorni dell'alloggio, così come al luogo di lavoro della vittima. La durata varia in base ai Länder: in alcuni è di 10 giorni, in altri di 14. In certi Länder la durata è duplicata se la vittima si rivolge al giudice civile durante il periodo di interdizione.

4) Le altre disposizioni

- **La legge 20 dicembre 1999 che ha modificato il codice di procedura penale per introdurre il principio della riparazione da parte dell'autore del reato** si applica in particolare ai casi di violenza domestica. È possibile ricorrere a questa disposizione solamente nel momento in cui l'accusato incorre in una pena massima di un anno di reclusione. Il pubblico ministero può allora sospendere l'azione penale a condizione che l'aggressore faccia di tutto per riparare ai suoi torti nei confronti della vittima, per esempio, seguendo un **percorso di rieducazione**.
- **La legge 2 novembre 2000 sulla messa al bando della violenza nell'educazione**, entrata in vigore il primo gennaio 2001, enuncia che "i bambini hanno diritto ad una educazione priva di qualsiasi tipo di violenza"
- In diversi *Länder*, l'organizzazione dei servizi di polizia è stata modificata in modo da far sì che le questioni riguardanti le violenze domestiche siano trattate da unità composte da sole donne.

AUSTRIA

La legge 30 dicembre 1996, riguardante la protezione contro la violenza in seno alla famiglia ed emendata più volte nel corso del tempo, ha modificato il codice civile, il codice di procedura civile così come la legge sulla polizia.

La legge permette alla giustizia civile di emanare a favore della vittima delle ordinanze di protezione che possono prevedere, in particolare, il godimento esclusivo dell'alloggio familiare, dà la possibilità alla polizia di allontanare l'autore delle violenze coniugali dall'alloggio in attesa della decisione del giudice e organizza la cooperazione tra la polizia, la giustizia e le strutture locali di assistenza alle donne.

1) La definizione penale delle violenze domestiche

Le violenze domestiche non sono oggetto di disposizioni penali specifiche. Le stesse sono generalmente qualificate come percosse e ferite.

2) L'avvio del procedimento penale

I reati violenti, anche se provocano ferite leggere, possono essere perseguiti d'ufficio, senza bisogno di querela da parte della vittima. Inoltre, se la vittima beneficia della protezione che la legge sulla polizia consente e se le forze dell'ordine costatano il compimento di un reato hanno l'obbligo di denunciare il reato in questione al pubblico ministero.

3) I provvedimenti di allontanamento

a) I provvedimenti giudiziari.

La legge 30 dicembre 1996, riguardante la protezione contro la violenza in seno alla famiglia ha modificato **il codice di procedura civile** per permettere alle vittime di violenza fisica di chiedere ai tribunali di adottare **ordinanze di protezione**.

Nel momento in cui qualcuno è vittima di violenza fisica o di aggressione psicologica da parte di una persona a lui/lei vicina (coniuge, compagno di fatto, concubino) e la violenza è tale che la coabitazione non è più sostenibile, può domandare al tribunale di imporre all'aggressore:

- di lasciare il domicilio familiare e di non farvi ritorno;
- di non recarsi in certi luoghi (luogo di lavoro e la scuola frequentata dai figli);
- di astenersi da qualsiasi tipo di incontro e da tutti i tentativi di entrare in contatto con lei.

L'ordinanza relativa all'occupazione del domicilio familiare volta a soddisfare il bisogno della vittima di avere un alloggio è applicabile anche se l'aggressore è proprietario dell'immobile del domicilio familiare. Le ordinanze di protezione possono essere richieste anche in caso di semplici minacce di violenza. Se la richiesta della vittima fa seguito ad una misura adottata dalla polizia d'interdizione del domicilio, il tribunale deve informare le forze dell'ordine della sua decisione.

Se la vittima è già stata aggredita e una nuova minaccia incombe in modo imminente, queste ordinanze possono essere adottate senza che l'autore delle violenze sia sentito dal tribunale. È il caso, ad esempio, in cui l'aggressore sia stato in precedenza oggetto di una misura di polizia di allontanamento. L'esecuzione di queste ordinanze di protezione è immediata e spetta all'ufficiale giudiziario eseguirle, ma il tribunale può far ricorso alle forze dell'ordine per i casi più gravi. L'autore delle violenze deve lasciare le chiavi della casa che lascia.

La durata di validità di tali ordinanze non può superare i **3 mesi**, ma può essere prolungata in caso vi sia una causa di separazione in corso. In questo caso, le interdizioni giudiziarie si applicano fino alla fine della causa in questione.

b) I provvedimenti di polizia.

Le forze dell'ordine possono intervenire indipendentemente da qualsiasi provvedimento giudiziario. La legge del 1996 ha infatti modificato la legge sulla polizia: è stato inserito l'articolo 38a che consente alle **forze dell'ordine di allontanare l'autore delle violenze fisiche dal domicilio della vittima e di vietargli di farvi rientro per diversi giorni**.

La vittima può beneficiare del provvedimento di protezione ancora prima di adire il giudice. Tale disposizione è applicabile in caso di **rischio** per la vita, la salute o la libertà della vittima, pertanto, dei semplici indizi di minacce possono giustificare il ricorso alla polizia. L'interdizione non riguarda solamente il domicilio della vittima, ma anche le immediate vicinanze e il territorio vietato, definito in funzione del bisogno, che deve essere esplicitamente indicato all'aggressore.

Le misure adottate dalle forze dell'ordine nell'ambito dell'articolo 38a sono oggetto di un controllo interno nell'ambito delle 48 ore successive. In pratica, meno del 5% delle interdizioni vengono meno a seguito del controllo.

La polizia non può utilizzare la forza per fare rispettare queste interdizioni, ma può confiscare tutte le chiavi del domicilio in possesso dell'autore delle violenze. La polizia esige che l'aggressore fornisca un indirizzo per permettere di rintracciarlo nel caso in cui venga intentata una causa civile.

Entro 3 giorni, la polizia verifica che l'interessato rispetti i divieti imposti. Se non lo fa, è passibile di un'ammenda di 360€ e può essere arrestato in caso di recidiva. Le interdizioni emesse dalla polizia sono valide per 10 giorni a meno che la vittima non chieda al giudice civile un'ordinanza di protezione prima della scadenza di tale termine. In questo caso la validità è automaticamente prolungata di 10 giorni. In circa un terzo dei casi, la vittima si rivolge alla giurisdizione civile.

In caso di applicazione dell'articolo 38a della legge sulla polizia, le forze dell'ordine hanno il dovere di informare la vittima sulle possibilità che il codice di procedura civile offre e dell'esistenza di strutture di assistenza. Le stesse hanno ugualmente l'obbligo di comunicare al tribunale i verbali dei propri interventi.

4) Le altre disposizioni

La legge del 1996 ha istituito un "ufficio d'intervento" che fornisce assistenza giuridica gratuita alle vittime. Ne esiste uno in ciascun Land. Queste organizzazioni sono cofinanziate dal ministero con delega alle questioni familiari e all'interno.

Quando la polizia allontana una persona per violenze ha l'obbligo di avvisare l'ufficio locale il quale può mettersi in contatto con la vittima senza che la stessa abbia bisogno di agire.

L'ufficio di intervento non deve solamente assistere le vittime nel corso del procedimento giudiziario ma deve assistere l'interessato per tutto il tempo che si renda necessario. In pratica, però la mancanza di finanziamenti impedisce a queste strutture di funzionare conformemente alle prescrizioni legislative.

Gli uffici di intervento partecipano anche alle campagne di sensibilizzazione delle forze dell'ordine nei confronti delle violenze domestiche e ai programmi di rieducazione degli autori delle violenze.

In generale, questi uffici funzionano come punti di raccordo e devono presentare al Consiglio per la prevenzione della violenza, istituito nell'ambito del ministero dell'interno nel 1997 per controllare e valutare le politiche intraprese, delle proposizioni per migliorare la cooperazione tra i differenti soggetti coinvolti, pubblici e privati.

APPENDICE

Altri ordinamenti che prevedono misure di recupero degli autori delle violenze domestiche:

Svezia: nel corso degli ultimi anni, l'attenzione si è concentrata anche nei confronti degli uomini autori di violenza: nell'ambito di progetti locali finanziati da fondi pubblici sono stati sperimentati programmi di prevenzione della recidiva.

Svizzera: Le norme vigenti per il perseguimento penale d'ufficio della violenza domestica non costituiscono una base sufficiente per procedere a un lavoro preventivo specifico con le persone violente. La forma e il finanziamento delle misure di accompagnamento correlate con l'allontanamento dei violenti disposto dalla polizia varia notevolmente da un Cantone all'altro. Alcuni hanno inserito tra le misure fiancheggiatrici la creazione di un consultorio finanziato dal Cantone, allo scopo di fornire consulenza sia alle vittime che agli autori di violenza. Anche l'approccio con le persone violente varia notevolmente a seconda dei Cantoni, alcuni dei quali propongono programmi di recupero specifici.

BIBLIOGRAFIA

[Confederazione Svizzera: Ufficio federale per l'uguaglianza tra uomini e donne](#)

[Country report 2012 predisposto da WAVE \(Women against violence Europe\)](#)

[Dossier Camera dei deputati, Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri, luglio-agosto 2010, n. 4](#)

[Dossier Senato Francese : Étude de législation comparée n° 144, février 2005 - La lutte contre les violences conjugales](#)

[Rapporto di ricerca su "Uomini abusanti" condotto da Le Nove Srl, dicembre 2012](#)

Dossier chiuso il 10 maggio 2013

Post scriptum

Dossier n. 16 Violenza di genere: dalla parte delle donne